

(N. 359-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro dei Trasporti

NELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1949

Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale
per determinate merci e contingenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono noti i motivi che determinarono, con la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, la concessione del regime di zona franca per tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Senonchè l'attuazione del beneficio richiede tempo, sia per superare intuitive difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo, sia per adottare le misure che dovranno evitare abusi in danno dell'erario ed evitare conseguenze economiche, nella zona, diverse, e persino opposte, a quelle sperate.

Frattanto, in attesa che siano superate le difficoltà e siano concordate con le Autorità regionali le modalità di attuazione della zona franca, siccome dispone l'articolo 14 della legge istitutiva, sono state fatte premure perchè sia concessa temporaneamente, per alcuni generi di più largo consumo nella Valle, la esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, nonchè dalle corrispondenti sovrainposte di confine.

Da qui la presente proposta di legge, che all'articolo 1, dopo avere espresso il carattere temporaneo del provvedimento, elenca i generi che godono della esenzione e ne fissano il contingente annuo.

L'articolo 2, esonera i generi stessi dall'imposta generale sull'entrata, limitatamente però al primo atto economico, rilevabile dagli Uffici che esercitano il controllo su l'importazione e l'immissione al consumo; giacchè non

sarebbe prudente consentire l'esenzione anche nelle successive operazioni per il fondato timore che vengano imputate al contingente, in mancanza di ogni possibile controllo, quantitativi che invece ne esorbitino.

L'articolo 3 esonera dal pagamento dell'imposta erariale di consumo, e dal diritto di licenza, anche l'energia elettrica quando sia destinata ad uso proprio e sia prodotta con generatori di piccola potenzialità; fermo restando tuttavia l'obbligo della relativa denuncia.

Infine, con l'articolo 4 si stabilisce che i contingenti saranno ripartiti ed assegnati ai richiedenti dal Consiglio della Valle, tramite gli organi competenti.

È rispettata così l'autonomia amministrativa della Valle d'Aosta e sono osservati i criteri che la informano.

Ciò premesso, la Commissione ritiene di dover raccomandare al Senato l'approvazione del proposto disegno di legge, il quale, tra l'altro, potrà giovare come remora e come cauto esperimento per fare considerare in seguito se non sia di comune vantaggio, per lo Stato e per la Regione Valdostana, un sistema di combinate esenzioni fiscali in luogo del regime di zona franca che, qualora non risultasse assai bene appropriato alla situazione geografica e alle condizioni economiche della Valle, imporrebbe misure e servizi dispendiosi per lo Stato e potrebbe provocare delusioni alla Regione interessata.

ZIINO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrainposte di confine, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero	q.li	24.000
caffè	»	2.500
surrogati di caffè	»	500
cacao in polvere	»	2.200
the	»	50
oli di semi	»	6.000
spiriti, liquori ed acquaviti compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione, per usi familiari, in piccoli alambicchi	Hl.	1.000
alcole denaturato	»	2.000
birra	»	9.000
benzina	q.li	15.000
gasolio	»	15.000
petrolio	»	3.000
oli lubrificanti	»	1.000
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi	L.	5 mil.

Art. 2.

La esenzione prevista dal precedente articolo 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto econo-

mico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

Art. 3.

È inoltre consetito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.

Resta fermo peraltro l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici, nonchè per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

Art. 4.

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.

Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.

Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'articolo 1, l'osservanza delle disposizioni in materia di divieti economici e valutari.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.